



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 2 ottobre 2026

AGENDA DEI LAVORI DEL 5, 6 E 7 OTTOBRE

CAMERA DI CONSIGLIO 5 OTTOBRE	UDIENZA PUBBLICA 6 OTTOBRE	UDIENZA PUBBLICA 7 OTTOBRE
1 e 2) Ordinamento penitenziario/ Liberazione anticipata/Condizioni per l'istanza	10) Camere di commercio/Risparmi di spesa e obbligo di versamento al bilancio dello Stato	15) Adozione di minori residenti all'estero/Persone unite civilmente residenti in Italia/Dichiarazione di disponibilità e idoneità all'adozione
3) Finanza pubblica/Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato/Giurisdizione della Corte dei conti	11 e 12) Regione Lombardia/ Ambiente e rifiuti/Provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR/Competenze	16 e 17) Istituzione di una addizionale regionale all'accisa sul gas naturale/ Estensioni e, per la Regione Puglia, aliquote e imposta sostitutiva
4) Processo penale/Impugnazione per i soli interessi civili/Prosecuzione del giudizio	13) Esecuzione pene detentive/ Cumulo con delitti ostativi/Accesso a misure alternative	18) Antitrust/Trasparenza dei prezzi su voli nazionali/Misure per eliminare le distorsioni della concorrenza
5) Ordinamento penitenziario/Reato di pornografia minorile/Esecuzione della pena in caso di ipotesi lieve	14) Conflitto tra poteri/Camera dei deputati c/ Collegio per i reati ministeriali di Roma e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma/Dott.ssa Giusi Bartolozzi	19) Impianti alimentati da fonti rinnovabili/Installazione/ Individuazione delle aree idonee
6) Codice penale/Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto/Delitto di oltraggio a pubblico ufficiale		
7) Regione Toscana/Aree protette/ Laguna di Orbetello/Governance e coperture finanziarie		
8) Conflitto tra poteri/ Ammissibilità/ Tribunale di Milano c/Senato della Repubblica/ Insindacabilità/ Dichiarazioni sen. Matteo Renzi		
9) Magistrati onorari in servizio/ Superamento procedura valutativa/ Pretese legate al rapporto onorario pregresso/Ammissibilità intervento		

La prossima settimana, nella camera di consiglio del 5 ottobre, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

1 e 2) l'articolo 69-bis, commi 1, 2 e 3, dell'ordinamento penitenziario, come modificati dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge numero 92 del 2024, convertito, con

modificazioni, dalla legge numero 112 del 2024, nella parte in cui prevede che le detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata siano computate solo in occasione dell'istanza del condannato di accesso a una misura alternativa alla detenzione o ad altro beneficio penitenziario, oppure in vista dalla scarcerazione per fine pena, e che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata solo in presenza di uno specifico interesse; e il comma 3 della medesima disposizione, nella parte in cui consente al condannato di formulare l'istanza di liberazione anticipata solo quando abbia espressamente indicato, a pena di inammissibilità, uno specifico interesse diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2 (ossia diverso dall'ottenimento di una misura alternativa alla detenzione o di altro beneficio penitenziario, o dalla scarcerazione per fine pena);

3) l'articolo 23-*quater* del decreto-legge numero 137 del 2020 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come convertito, che limita l'ambito della giurisdizione della Corte dei conti sugli atti con i quali l'ISTAT individua le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato;

4) l'articolo 573, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile;

5) l'articolo 4-*bis*, comma 1-*quater*, della legge numero 354 del 1975, richiamato dall'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'ordine di esecuzione della pena debba essere sospeso, in caso di condanna alla reclusione non superiore a 4 anni, per il reato di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile), ove sia riconosciuta l'ipotesi lieve di cui alla sentenza numero 91 del 2024 della Corte costituzionale;

6) l'articolo 131-*bis*, terzo comma, numero 2, del codice penale (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 341-*bis* (oltraggio a pubblico ufficiale), del medesimo codice quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni;

7) alcune disposizioni della legge della Regione Toscana numero 27 del 2025, che definisce le norme per il coordinamento delle funzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e per la gestione della laguna di Orbetello, in particolare: l'articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7, e gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13, secondo comma, nella parte in cui prevedono un sistema di *governance* diverso ed alternativo rispetto a quello delineato dal legislatore statale con la legge numero 11 del 2025; l'articolo 13, primo comma, nella parte in cui ha

disposto l'abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale numero 79 del 2019, che prevedeva la copertura finanziaria delle spese di funzionamento del consorzio fino al 2027, e per l'effetto non ha previsto alcun alternativo sistema di finanziamento; l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 4, comma 1, nella parte in cui non assicurano il necessario confronto politico istituzionale tra la Regione e gli altri enti titolari di funzioni afferenti alla laguna di Orbetello; l'articolo 11, comma 2, lettera a), e l'articolo 12, commi 1 e 3, recanti disposizioni transitorie e finanziarie.

Nella camera di consiglio del 5 ottobre la Corte affronterà anche:

8) la fase di ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale ordinario di Milano, sezione prima civile, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera di quest'ultimo del 30 luglio 2025, con la quale è stata affermata la insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Matteo Renzi nell'edizione aggiornata del libro "Il mostro. Inchieste, scandali e dossier. Come provano a distruggerti l'immagine"; opinioni per le quali il senatore Renzi è evocato in giudizio perché sia accertata la commissione dell'illecito di cui all'articolo 595 del codice penale, con conseguente condanna al risarcimento del danno e alla riparazione pecuniaria ex articolo 12 della legge numero 47 del 1948, oltre che alla pubblicazione della sentenza;

9) l'ammissibilità di un intervento nel giudizio riguardante l'articolo 29, comma 5, del decreto-legislativo numero 116 del 2017 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'articolo 1, comma 629, lettera a), della legge numero 234 del 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nella parte in cui prevede che la partecipazione dei magistrati onorari alla procedura valutativa e il suo superamento comportano rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso.

Nell'udienza pubblica del 6 ottobre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

10) l'articolo 1, comma 594, della legge numero 160 del 2019, nella parte in cui si applica alle Camere di commercio; e le seguenti disposizioni, recanti misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, nelle parti in cui, in combinato disposto con l'articolo sopra citato, prevedono: - che le Camere di commercio debbano assicurare il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato (articolo 50, comma 4, del decreto-legge numero 66 del 2014, convertito con modificazioni nella legge numero 89 del 2014); che ciascuna Camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali debbano garantire l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato (articolo 18, comma 6, della legge numero 580 del 1993); - che, con riferimento alle Camere di commercio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario

dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese da dipendenti pubblici componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali (articolo 1, comma 126, della legge numero 662 del 1996); - che, con riferimento alle Camere di commercio, le somme derivanti da risparmi di spesa (derivanti da tetti alla spesa per incarichi di studio e consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi di indirizzo e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali) debbano essere versate all'entrata del bilancio dello Stato (l'articolo 1, commi 9, 10, 48 e 58, della legge numero 266 del 2005); - che le Camere di Commercio siano tenute a versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato l'eventuale differenza tra l'importo delle spese ivi richiamate relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dall'anno 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dello stesso articolo 2 (articolo 2, commi da 618 a 623, della legge numero 244 del 2007);

11 e 12) l'articolo 2, comma 7-*quinquies*, della legge della Regione Lombardia numero 5 del 2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e l'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia numero 26 del 2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), nella parte in cui prevedono la competenza delle Province, anziché della Regione, rispettivamente: per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell'articolo 27-*bis* del decreto legislativo numero 152 del 2006 (Norme in materia ambientale); per l'approvazione, con autorizzazione unica (AU), dei progetti di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 208 del codice dell'ambiente, pur a prescindere dalle condizioni richieste dall'articolo 22 del decreto-legge numero 104 del 2023 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, in legge numero 136 del 2023;

13) l'articolo 656, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale, nella parte in cui preclude ai condannati per più delitti riconosciuti tra loro in continuazione *ex* articolo 81 del codice penale, di cui solo alcuni previsti dall'articolo 4-*bis* della legge numero 354 del 1975, di accedere alle misure alternative alla detenzione nelle ipotesi in cui al momento dell'esecuzione della condanna, in ragione di periodi di custodia cautelare presofferti o di pena dichiarata fungibile e dei periodi di liberazione anticipata eventualmente maturati, questi abbiano già interamente espiato la quota di pena detentiva per i delitti c.d. ostativi, con una pena detentiva residua da espiare per i soli delitti non ostativi e inferiore ai limiti di pena di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale;

Nell'udienza pubblica del 6 ottobre la Corte affronterà anche:

14) la fase di merito di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma e della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, in relazione alla omessa considerazione della dott.ssa Giusi Bartolozzi quale concorrente nei reati ascritti al Ministro

della giustizia on. Carlo Nordio nel procedimento penale numero 1/2025 RG Collegio per i reati ministeriali di Roma (cosiddetto Tribunale dei Ministri) e alla omessa richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei deputati per il reato di cui all'articolo 371-bis del codice penale contestato alla dott.ssa Giusi Bartolozzi in quanto connesso ai reati ministeriali.

Nell'udienza pubblica del 7 ottobre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

15) l'articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all'articolo 6, comma 1, della medesima legge, non consente alle persone unite civilmente residenti in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all'adozione internazionale nei confronti delle persone unite civilmente, di cui sia stata positivamente riscontrata nel corso dell'istruttoria l'idoneità ad adottare;

16 e 17) l'articolo 9 del decreto legislativo numero 398 del 1990 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), che ha istituito l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e che ha istituito l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane; e l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge numero 8 del 1993 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge numero 68 del 1993, che ha esteso tale imposta agli usi industriali e che ha esteso la previsione normativa anche alle imprese industriali e artigiane; e l'articolo 3 della legge della Regione Puglia numero 40 del 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia), che ha definito le aliquote dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e dell'imposta sostitutiva per le utenze esenti;

18) l'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge numero 104 del 2023 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, nella legge numero 136 del 2023, nella parte in cui prevede che, se, in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge numero 287 del 1990, l'AGCM riscontri problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza;

19) l'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge numero 175 del 2025 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), convertito con modificazioni nella legge numero 4 del 2026, nella parte in cui ha introdotto

le seguenti disposizioni nel decreto legislativo numero 190 del 2024, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»; l'articolo 11-*bis*, commi 1 e 2, che stabilisce l'elenco delle aree qualificate come idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili; l'articolo 11-*bis*, comma 1, lettere g) e h), che ha inserito nell'elenco delle aree idonee all'installazione di impianti FER i beni del demanio militare o in uso al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, includendovi gli immobili individuati come non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati; l'articolo 11-*bis*, comma 4, lettere d), g) e h), che pone il divieto per le regioni di introdurre limitazioni generali e astratte all'installazione di impianti FER (comma 4, lettera d), e stabilisce vincoli quantitativi e localizzativi delle aree agricole qualificabili come idonee alla installazione di impianti FER (comma 4, lettere g e h); l'articolo 11-*bis*, comma 3, che impone alle regioni di adottare, entro 120 giorni dal 21 gennaio 2026, una legge di individuazione di aree idonee all'installazione di impianti FER ulteriori rispetto a quelle previste dal precedente comma 1 e, in caso di inadempimento delle regioni o comunque di inosservanza dei criteri stabiliti dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 11-*bis*, prevede l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, ai sensi della legge numero 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea); l'articolo 11-*ter*, commi 1 e 2, lettera b), che qualifica i porti come aree idonee alla realizzazione di interventi relativi a impianti eolici *off-shore*, fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale; l'articolo 11-*quater*, che esclude la necessità dell'autorizzazione paesaggistica per qualsiasi intervento ricadente in aree idonee agli impianti FER e introduce una funzione consultiva obbligatoria, ma non vincolante, dell'autorità competente alla tutela paesaggistica; l'articolo 11-*quinquies*, che consente l'installazione di impianti FER nelle aree ricadenti nei siti UNESCO.

Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#). Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#). I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.

Roma, 2 ottobre 2026